



Comune di Orbetello

Settore Urbanistica Edilizia

Provincia di Grosseto

Servizio 3 - Edilizia Privata

Oggetto: Relazione del Responsabile del Servizio in merito alle modifiche art. 151.7, CAPITOLO III, e art. 7.1.9 del Regolamento Edilizio comunale.

Si relazionano di seguito le motivazioni ed i contenuti oggetto di modifica degli articoli del Regolamento Edilizio Comunale (REc) oggetto della proposta di deliberazione.

a) Modifiche all'art. 7.1.9 concernente il controllo a campione di pratiche edilizie con autocertificazione.

L'articolo 7.1.9 oggetto di modifica, introdotto con Deliberazione C.C. n. 20 del 05.04.2016, è interamente stralciato e si propone di sostituirlo, in adeguamento alla LR 65/2014 come modificata dalla LR 50/2017, con completo rimando al testo regionale, nella fattispecie art. 136 comma 9, al fine di consentire all'Ufficio Responsabile del Procedimento Edilizio di effettuare le verifiche a campione.

Si riporta di seguito il testo vigente e quello proposto per l'approvazione.

TESTO VIGENTE

7.1.9 Tutte le attività realizzabili mediante SCIA, CILA, CIL, nonché soggette al solo deposito dello stato finale dell'opera di cui all'articolo 143, comma 3 della LR 65/2014, riferite anche a procedimenti SUAP, sono controllate mediante verifica a campione con procedura informatizzata, fino a raggiungere rispettivamente un minimo del 30%, 10% (limitatamente agli interventi di cui alle lett. a) e g) del comma 2° LR 65/2014) e 2% (limitatamente agli interventi di cui alle lett. c) d) e) ed f) del comma 2° LR 65/2014) arrotondato per eccesso, del totale di ciascuna delle tre categorie sopraelencate. La dimensione del campione è determinata mensilmente. *(testo introdotto ed approvato con D.C.C. n. 20 del 05.04.2016).*

TESTO MODIFICATO PROPOSTO

7.1.9 Relativamente alle pratiche assoggettate a CIL e CILA, di cui all'art. 136 della LR 65/2014 e ss.mm.ii., l'Ufficio responsabile del procedimento effettua il campionamento secondo le modalità stabilite al comma 9° del medesimo articolo; il campionamento è effettuato con metodo informatizzato, con l'ausilio di almeno un ufficio esterno al Servizio Edilizia Privata, e previa approvazione da parte della Giunta comunale di specifico disciplinare che stabilisca le attribuzioni, modalità esecutive e gestionali.

b) Modifiche del CAPITOLO III° avente ad oggetto Commissione per il Paesaggio.

La modifica integrale del Capitolo III°, avente ad oggetto *Commissione per Il Paesaggio*, si rende necessaria per adeguamento alle procedure in materia di "Controllo e gestione dei beni a tutela paesaggistica" di cui al Capo IV° della LR 65/2014, come modificata ed integrata dalla LR 50/2017, e dalle procedure introdotte dal Decreto del Presidente Della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, relativo al "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Nella logica della semplificazione, il Capitolo III°, come proposto nel testo modificato, rimanda pressoché integralmente ai corrispondenti articoli della legge regionale, eliminando interpretazioni e/o altre valutazioni discrezionali nella gestione delle procedure amministrative da parte dell'Ufficio Responsabile del Procedimento.

Si segnalano, tra le altre, quali eccezioni appositamente disciplinate dalla proposta di modifica del REc del Capitolo III°, quelle di seguito elencate:

- individuazione della Commissione per il paesaggio quale autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per le procedure di competenza comunale, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ssmm.ii., LR 10/2010 e ss.mm.ii. e Deliberazione G.C. n. 283 del 24.11.2017 e apposito Regolamento;

- nomina dei tre componenti della Commissione per il paesaggio con atto deliberativo della Giunta comunale, previo parere consultivo e non vincolante del Dirigente del Settore competente, secondo la procedura stabilita all'art. 153 LR 65/2014 e ss.mm.ii.;
- gestione del procedimento autorizzatorio semplificato (art. 3 del DPR 31/2017 - Allegato B) e i casi di valutazione di valutazioni delle casistiche escluse dalla autorizzazione paesaggistica (art. 2 e 4 del DPR 31/2017 - Allegato B);
- puntale regolamentazione dell'attività amministrativa del Responsabile del procedimento paesaggistico e della Commissione per il paesaggio in casi particolari.

Si riporta di seguito il testo vigente e quello proposto per l'approvazione.

TESTO VIGENTE

CAPITOLO III : COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Art.14 Commissione Comunale per il Paesaggio

- 14.1 Per l'esame di domande di autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ⁽¹⁾ e ss.mm.ii, è istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio e ambientali composto da tre membri.
- 14.2 I tre membri sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e sono scelti, sulla base di curriculum da allegare al provvedimento deliberativo, tra :
- a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali ovvero in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;
 - b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e urbanistiche;
 - c) dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa dell'Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.
- 14.3 La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime a maggioranza con parere motivato in materia di protezione delle bellezze naturali. Detto parere può essere richiesto non solo per l'esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazioni dell'ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie.
- 14.4 Il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio viene espresso con la presenza di almeno due membri. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri stessi e delle relative motivazioni.
- 14.5 I membri esperti dureranno in carica tre anni, possono essere rieletti una sola volta ma non potranno essere rieleggibili per due trienni consecutivi.
- 14.6 Qualora la Commissione risultasse incompleta per dimissioni dei membri elettivi, o per la stessa variazione della sua composizione, il Consiglio comunale provvederà a deliberare immediatamente la nomina dei membri mancanti per completare la Commissione in carica con le modalità di cui alla precedente nomina. I nuovi membri eletti saranno anche essi rinnovati alla scadenza del mandato relativo all'intero gruppo di esperti.
- 14.7 Le funzioni di Presidente vengono svolte dal componente più anziano della Commissione stessa.
- 14.8 La Commissione Comunale per il Paesaggio si riunisce di regola una volta al mese e comunque ogni qualvolta venga ritenuta opportuna per le esigenze del Servizio Edilizia Privata.
- 14.9 Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 14.10 Sarà relatore della Commissione Comunale per il Paesaggio il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata coadiuvato dall'Istruttore delle pratiche all'esame del collegio.
- 14.11 Le funzioni di Segretario della Commissione Comunale per il Paesaggio saranno svolte da personale all'uopo designato dal Responsabile del Servizio competente.
- 14.12 Saranno considerati dimissionari i membri che, senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive.

⁽¹⁾ già art. 7 della L. 1497/39 e art. 151 del D.Lgs. 490/99

- 14.13 I componenti della Commissione non potranno essere presenti all'esame ed alla discussione dei progetti da essi elaborati e all'esecuzione dei quali essi siano comunque interessati.
- 14.14 La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime sia sulla conformità di quanto richiesto alle vigenti disposizioni legislative in materia paesaggistica, sia sulla qualità edilizia del progetto presentato e sulla compatibilità dello stesso con il contesto urbano e/o territoriale in cui è inserito.
- 14.15 Il parere della Commissione è consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della autorizzazione paesaggistica che è riservato esclusivamente al soggetto di cui al comma 5.1, il quale può assumere determinazioni difformi dandone puntuale motivazione.
- 14.16 Ogni qualvolta vengano sottoposte all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio istanze di condono edilizio, alle riunioni del Collegio parteciperà anche il Responsabile dell'Ufficio Speciale Condono o da suo delegato, con compiti di relatore.

Art.15 Progetti da sottoporre al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio

- 15.1 Sono sottoposti all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio i progetti ricadenti in zona sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (2) quando incidenti sui valori paesaggistici ed ambientali oggetto di tutela, così come individuati nei decreti ministeriali istitutivi del vincolo medesimo.
- 15.2 Sono inoltre sottoposti all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio i progetti ricadenti in altre zone per le quali la legislazione vigente prescrive il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ⁽³⁾ e ss.mm.ii., sempre che i progetti medesimi incidano sui valori tutelati dalla legislazione istitutiva del vincolo.
- 15.3 Non sono sottoposti all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio, in quanto non è richiesto il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., i progetti degli interventi che non comportano modifiche esterne nonché i progetti degli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (si considerano tali, tra le altre, le modifiche da eseguirsi su pareti che, seppur esterne, prospettino su spazi scoperti interni all'edificio o al complesso immobiliare quali chiostrini, cortili, chiostrine, e simili).
- 15.4 Gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., ovvero rientranti nella fattispecie dell'art. 149 dello stesso decreto come integrato dal D.Lgs. 63/2008, potranno essere definiti e concordati tra l'Amministrazione comunale e la competente Soprintendenza mediante sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa.

Art.16 Ordine del giorno dei lavori

- 17.1 L'ordine del giorno dei lavori della Commissione Comunale per il Paesaggio viene redatto secondo l'ordine cronologico di presentazione della completa documentazione dei progetti da sottoporre all'esame.

TESTO MODIFICATO PROPOSTO

CAPITOLO III : COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art.14 Commissione per il paesaggio

- 14.17 La Commissione per il paesaggio è istituita per l'esame delle domande di Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- 14.18 La Commissione per il paesaggio esprime parere di competenza anche nel merito di istanze di condono edilizio (L. 47/1985, L. 724/1994 e LR 53/2004) incidenti sotto il profilo paesaggistico; in tal caso alle riunioni della Commissione parteciperà anche il Responsabile dell'Ufficio Condono o da suo delegato, con compiti di relatore;
- 14.19 La Commissione comunale per il Paesaggio, come da Del.G.C. n. 283 del 24.11.2017, svolge altresì funzioni di autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per le procedure di competenza comunale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ssmm.ii., LR 10/2010 e ss.mm.ii., come disciplinato di apposito Regolamento allegato alla Del.G.C. n. 283 del 24.11.2017;
- 14.20 Il procedimento di rilascio della Autorizzazione Paesaggistica è stabilito dall'art. 152 della LR 65/2014 e ss.mm.ii.;
- 14.21 La composizione e le funzioni della Commissione per il paesaggio è stabilita dall'art. 153 della LR 65/2014 e ss.mm.ii.;
- 14.22 I tre membri della Commissione per il paesaggio sono nominati con deliberazione di Giunta comunale, previo parere consultivo e non vin-

⁽²⁾ già L. 1497/39 e D.Lgs. 490/99

⁽³⁾ già art. 7 della L. 1497/39 e art. 151 del D.Lgs. 490/99

colante del Dirigente del Settore competente, secondo la procedura stabilita dall'art. 153 LR 65/2014 e ss.mm.ii.; l'atto deliberativo dispone la formazione della graduatoria di preferenza, non vincolante per l'Amministrazione comunale, con validità di cinque anni e distinta per ogni categoria professionale individuata dal bando, in ordine alla quale, in caso di necessità, potrà procedere direttamente a nuova nomina di uno o tutti i professionisti della Commissione;

- 14.23 In caso di una o più assenze ingiustificate alla seduta della Commissione per il paesaggio, il Responsabile del procedimento paesaggistico, previa formale segnalazione alla Giunta comunale, può proporre la revoca del mandato per la nomina del sostituto.

Art.15 Progetti da sottoporre al parere della Commissione per il paesaggio

- 15.1 Ai sensi dell'art. 153 comma 3bis della LR 65/2014 e ss.mm.ii., non sono sottoposti all'esame della Commissione per il paesaggio gli interventi e le opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'art. 3 del DPR 31/2017 - Allegato B;
- 15.2 Su richiesta del Responsabile del Procedimento del Vincolo Paesaggistico, la Commissione per il paesaggio può esprimere un parere consultivo non vincolante, nel numero massimo di n. 3 domande per ogni seduta, ai fini della esclusione dell'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi, come disciplinato ai sensi art. 2 e 4 del DPR 31/2017 di cui "Allegato A" o anche nei casi di cui all'art. 149 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., previa presentazione di istanza in carta libera, completa dei documenti necessari, quali relazione descrittiva degli interventi, elaborati grafici e/o fotografici; in tal caso la domanda verrà esaminata dalla Commissione nella prima seduta disponibile, comunque non prima di 7 giorni dal ricevimento al protocollo; nel caso di assoggettamento alla procedura di autorizzazione paesaggistica o autorizzazione paesaggistica semplificata da parte della Commissione, l'utente dovrà comunque procedere all'inoltro di formale istanza all'Amministrazione comunale, secondo modalità e procedure stabilite dalla legge per ciascuno di detti procedimenti.

Art.16 Ordine del giorno dei lavori della Commissione per il paesaggio

- 16.1 L'ordine del giorno dei lavori della Commissione per il paesaggio viene redatto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di Autorizzazione Paesaggistica al protocollo comunale; vengono sottoposti alla valutazione della commissione per il paesaggio le domande, che con apposita istruttoria d'ufficio del Responsabile del Procedimento paesaggistico, sono ritenuti esaurienti nella esposizione progettuale e completi di tutti gli elaborati tecnici e grafici; laddove richiesto in relazione al numero di pratiche da esaminare nella riunione, il Responsabile del procedimento potrà sottoporre all'esame della Commissione quelle relative a procedimenti SUAP e/o oggetto di riesame (in quanto rinviate dalla commissione in precedente seduta) nella misura del 50% del totale;
- 16.2 Potranno essere esaminati dalla Commissione per il paesaggio nella prima seduta disponibile, comunque non prima di 7 giorni dal ricevimento della istanza, i progetti pubblici o di pubblico interesse, seppure presentati da soggetti privati, e gli interventi e le opere che debbano essere effettuate per accertate e documentati motivi contingibili ed urgenti.
- 16.3 Per le domande oggetto di procedimento di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sia nei casi di conferenza simultanea (con la riunione indetta dall'Amministrazione comunale o da altra Amministrazione comunale) sia nei casi di conferenza semplificata (senza riunione), il Responsabile del Procedimento paesaggistico:
- verifica la congruità della documentazione trasmessa e, nel caso, richiede le necessarie integrazioni entro i termini stabiliti dalla Conferenza;
 - redige la Relazione Illustrativa ai sensi del DPCM 12.12.2005, con la proposta d'ufficio di conformità alle prescrizioni del vincolo dettate dal PIT/PPR;
 - trasmette la Relazione Illustrativa al Responsabile del Procedimento edilizio per il parere Urbanistico Edilizio da rendere in sede di procedimento di Conferenza dei Servizi; detto parere dovrà dare conto di quanto disposto dall'art. 146 comma 4° del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., ovvero l'efficacia sotto il profilo urbanistico edilizio subordinato al parere obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza reso in sede di Conferenza dei Servizi, anche nel caso di definizione del procedimento (sotto il profilo del vincolo paesaggistico) con formazione del silenzio-assenso (vedi art. 17 bis L. 241/1990 e lett. f) della Circolare MiBACT prot. n. 27158 del 10.11.2015).

c) Modifiche all'art. 151.7 del "Capitolo XVI - Smaltimento Dei Liquami", relativo a sistemi di "Fitodepurazione"

L'art. 151 del "Capitolo XVI - Smaltimento Dei Liquami", con particolare riferimento al comma 7, relativo al titolo "Fitodepurazione", disciplina il dimensionamento di impianti di fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale, per lo smaltimento dei reflui domestici ed assimilati.

Il competente Servizio Idrogeologico comunale, gestito in forma associata con il Comune di Monte Argentario, di cui alla Convenzione rep. 3/2017, con una nota del 30.01.2018 al prot. n. 4370, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, ha evidenziato alcune criticità in fase di istruttoria di pratiche riguardanti sistemi di smaltimento delle acque reflue di immobili posti in particolari contesti, laddove il soggetto privato propone di riutilizzarle ai fini irrigui con impianti che però non riescono a rispettare pienamente i limiti tabellari imposti dal D.M. 185/2003.

E' evidente che in alcuni particolari contesti geograficamente isolati risulta tecnicamente, se non impossibile, dotare gli immobili di vecchia edificazione legittimamente esistenti di sistemi idonei e conformi alla normativa vigente in materia di scarichi; le criticità sono conseguenti anche dal fatto che l'allaccio alla pubblica fognatura, in molti casi, comporta la realizzazione di impianti con estensione di centinaia di metri, con connesse problematiche per l'istituzione di servitù e, in molti casi, con conseguenti contenziosi tra i privati.

Il Testo Unico sull'Ambiente all'art. 74 - *Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento del Titolo I - Principi generali e competenze*, al comma 1° lett. n) definisce l'agglomerato come "*l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale*" (lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, d.Lgs. n. 4 del 2008).

Il Testo Unico sull'Ambiente all'art. 100 disciplina le "*Reti Fognarie*", e al comma 2° stabilisce che "*La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da traccimazioni originate da particolari eventi meteorici.*"

Si ritiene pertanto che possa essere assunto come metodo di smaltimento idoneo, in relazione al contesto idrogeologico dei luoghi, la realizzazione di fitodepurazione, possibilmente a circuito chiuso, adeguatamente dimensionata secondo le "*Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura*" della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana del Febbraio 2005. In tal caso è dunque previsto che venga effettuato un accurato dimensionamento da parte del progettista sia della lunghezza della tubazione disperdente di sub-irrigazione sia dell'impianto di fitodepurazione, che dovrà essere compreso tra 4 e 6 mq. per ogni abitante equivalente (AE), con un minimo assoluto di mq. 20.

La modifica dell'art. 151.7 come proposto dal Servizio Vincolo Idrogeologico, potrà consentire lo smaltimento delle acque reflue anche nei casi di riqualificazione igienico-sanitaria in zone caratterizzate da accertato degrado ambientale, in quanto non ancora servite nelle immediate vicinanze da infrastrutture e/o opere di urbanizzazione comunali.

Si riporta di seguito il testo vigente e quello proposto per l'approvazione.

TESTO VIGENTE

151.7 Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l'impianto dovrà presentare una estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) di almeno mq. 1,50 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mq. 6";

TESTO MODIFICATO PROPOSTO

151.7 Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l'impianto dovrà presentare una estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) compresa tra 4-6 mq. per ogni abitante equivalente (AE), con un minimo assoluto di mq. 20, e comunque in funzione del refluo da smaltire, così come riportato nelle linee guida ARPAT (Dipartimento Provinciale di Firenze – Febbraio 2005) per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura; l'eventuale tubazione di troppo pieno in uscita dall'impianto di fitodepurazione dovrà essere adeguatamente dimensionata dal geologo incaricato in funzione sia degli AE sia del grado di permeabilità dei terreni.

Si allega nota del 30.01.2018 prot. n. 4370 del professionista incaricato per il Servizio Vincolo Idrogeologico.

Documento redatto il 16.03.2018

Il Responsabile del Servizio
Arch. Massimo SABATINO

“ Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000, e conservato, secondo la normativa vigente negli archivi del Comune di Orbetello”

Comune di Orbetello
Ufficio Edilizia-Urbanistica
Ing. Luca Carretti
Arch. Massimo Sabatino
Assessore Luca Teglia

Oggetto: proposta di modifica ordinanza del sindaco n. 43 del 12/05/2010

Scrivo la presente poiché ultimamente ho istruito alcune pratiche al vincolo idrogeologico in località Ansedonia riguardanti sistemi di smaltimento in cui si propone di riutilizzare acque reflue a fini irrigui con impianti che difficilmente possono riuscire a rispettare i limiti tabellari imposti dal D.M. 185/2003, tanto più che trattasi di abitazioni che solo saltuariamente, o limitatamente al periodo estivo, vengono abitate.

Ho avuto modo anche di leggere l'ordinanza di cui all'oggetto. In essa si invitava ad adeguare gli scarichi provenienti dagli immobili del centro abitato di Ansedonia allacciandosi alla pubblica fognatura, presente però solo in via delle Mimose.

È abbastanza ovvio che per le abitazioni prospicienti via delle Mimose ciò è stato sufficientemente semplice e forse anche poco oneroso stante il fatto che è preferibile, in linea di massima, essere allacciati alla pubblica fognatura a fronte di un costo iniziale di allaccio anche importante piuttosto che dover realizzare e soprattutto gestire un impianto che deve, gioco forza, essere idoneo e conforme alla normativa vigente in materia di scarichi, oltretutto in un'area questa, sede di un acquifero sfruttato anche a fini potabili e di cui è ben nota la vulnerabilità idrogeologica.

Secondo la mia esperienza ed in base al contesto geologico dell'area e agli sviluppi delle varie tecnologie in materia di trattamento di scarichi sarebbe opportuno modificare almeno in parte la suddetta ordinanza.

Infatti risulta quanto mai problematico, per alcune abitazioni distanti anche centinaia di metri se non km dalla fognatura esistente, potersi allacciare con costi da considerarsi ragionevoli.

Anche il testo unico sull'ambiente D.Lgs. 152/06 sancisce all'art 74 comma n) che per un qualsiasi agglomerato ovverosia *“l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale”*. Inoltre sempre il D.Lgs. 152/06 all'art. 100 sancisce: ***“La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici”***.

COMUNE DI ORBETELLO
Protocollo Arrivo N. 4370/2018 del 30-01-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Ricordo inoltre che ci sono altre porzioni del territorio comunale dove, pur essendo presente lo stesso contesto geologico, con presenza anche di pozzi ad uso potabile, è consentita la realizzazione di impianti idonei per il trattamento dei reflui domestici.

Ad Ansedonia il metodo di smaltimento più corretto, in relazione al contesto idrogeologico dei luoghi, è quello di realizzare impianti di fitodepurazione, possibilmente a circuito chiuso, adeguatamente dimensionati secondo le linee guida ARPAT (4-6 m² per ogni abitante equivalente con un minimo di 20 m²).

Tale tecnologia permetterebbe ai proprietari dei singoli immobili, non direttamente prospicienti alla fognatura o che per allacciarsi debbano giocoforza passare attraverso proprietà altrui, istituendo altresì servitù anche di tipo coattivo, di poter gestire in piena autonomia i propri reflui in conformità alla normativa regionale vigente in materia L.R. 20/06 e D.P.G.R.T. 72/R del 2012.

All'uopo risulta però necessario modificare anche il regolamento comunale in materia di dimensionamento di impianti di fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale stante che attualmente all'art. 151.6 *"....la tubazione di troppo pieno smaltirà l'eccesso di acqua nel suolo mediante un breve tratto di tubazione disperdente per sub-irrigazione"* e all'art 151.7 cita *".....A tale fine l'impianto dovrà presentare un'estensione di almeno 1.5 m² per ogni abitante equivalente con un minimo di 6 m²"*, in quanto dovrà essere accuratamente dimensionata da parte del progettista sia la lunghezza della tubazione disperdente di sub-irrigazione sia l'impianto di fitodepurazione, che dovrà essere compreso tra 4 e 6 m² per ogni AE con superficie minima 20 m² e comunque funzione del reflu da smaltire, così come riportato nelle linee guida Arpat per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura (ARPAT – Dipartimento Provinciale di Firenze – Febbraio 2005).

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro e di aver fatto cosa gradita rimango a vostra completa disposizione per ogni tipo di chiarimento fosse necessario.

Cordiali saluti

Dott. Geol. Massimo Fanti

